SENATO DELLA REPUBBLICA

-- IX LEGISLATURA ----

(N. 996-A)

RELAZIONE DELLA 2° COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATRICE MARINUCCI MARIANI)

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme a tutela della libertà sessuale

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1984, in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1)

d'iniziativa popolare, presentato a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 80, 91, 392, 393, 601 e 969)

d'iniziativa dei deputati BOTTARI, FABBRI SERONI, SPAGNOLI, FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI, GRANATI CARUSO, VIOLANTE (80); GARAVAGLIA, ANSELMI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, QUARENGHI, CAVIGLIASSO (91); TRANTINO, MUSCARDINI PALLI, POLI BORTONE, MACALUSO, MACERATINI (392); ARTIOLI, FINCATO GRIGOLETTO (393); CIFARELLI, DEL PENNINO, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, DI BARTOLOMEI, FUSARO, MARTINO, MONDUCCI, PELLICANO' (601); ZANONE, DE LUCA, BASLINI (969)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 ottobre 1984

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo il lungo dibattito iniziatosi davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati il 13 febbraio del 1980 e terminato in Assemblea il 18 ottobre 1984, in un clima di tensione e confusione (che, mi auguro vivamente, questo ramo del Parlamento saprà evitare) e dopo i lunghi mesi di lavoro della Commissione giustizia del Senato, i temi di questa riforma sono largamente noti, e noti io credo - sono gli scopi che si intendono raggiungere. Mi permetto tuttavia un brevissimo excursus, per affrontare poi l'esame del testo elaborato dalla Commissione e che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

La riflessione sulla violenza sessuale si apre in Italia attorno al 1977, e si apre all'interno del movimento delle donne, così come era già accaduto negli Stati Uniti dove, a partire da un convegno organizzato a New York dalle femministe radicali e dall'Organizzazione nazionale delle femministe nere nel gennaio del 1971, il dibattito si era esteso in tutto il Paese in particolare sul problema delle « prove corroboranti » di cui le donne hanno chiesto ed ottenuto l'abrogazione.

In Italia, come in Francia, in Inghilterra, in Germania, è con la presa di coscienza delle donne che si accendono i riflettori su questo delitto.

Questa affermazione può apparire rituale e destare — ne sono consapevole — una reazione di rigetto.

È tuttavia innegabile che, fino al momento in cui un movimento delle donne di vaste proporzioni ha fatto irruzione sulla scena politica e culturale, su un tema come quello dello stupro è rimasto steso il velo dell'omertà e della tolleranza, sicchè questo dellitto è sopravvissuto a se stesso in una società evoluta e al grande cambiamento dei costumi. Si è assistito, anzi, ad una aggravarsi delle sue manifestazioni, a quelle forme di violenza di gruppo tipiche delle periferie

urbane che hanno creato un giusto allarme sociale.

Si è tentato di sostenere che questo fenomeno fosse insorto addirittura a causa e in conseguenza del cambiamento di vita e del costume diffusosi fra le donne o come reazione ai cortei femministi.

Si è tentato di accreditare l'ipotesi che questo delitto fosse generato o quanto meno alimentato dall'espandersi della produzione e della diffusione di film e giornali pornografici o dal « permissivismo », dalla « caduta dei valori », eccetera.

Niente di meno vero.

Questo delitto è antichissimo, è il più antico ed infame delitto contro le donne, è presente nelle legislazioni più antiche e nella letteratura di tutte le epoche: storie di donne rapite e stuprate sono nella Bibbia come nella storia leggendaria di Roma, nella letteratura medievale come nelle memorie dei campi di concentramento nazisti, nelle cronache recenti del Bangladesh come nelle inchieste sulle schiave negre nei campi di cotone. È uno dei mali delle guerre. Lo stupro ha accompagnato le guerre di religione: cavalieri e pellegrini si abbandonarono a violenze carnali mentre marciavano verso Costantinopoli durante la prima crociata. Fu un'arma di terrore quando i tedeschi marciarono attraverso il Belgio durante la prima guerra mondiale. Fu un'arma di vendetta quando l'esercito russo marciò su Berlino durante la seconda guerra mondiale.

Il terrore dello stupro è forse all'origine del matrimonio. « È un'ipotesi senz'altro ragionevole » — scrive Susan Brownmiller in « Contro la nostra volontà », edizioni Bompiani, 1976, « che la cattura violenta della donna da parte dell'uomo abbia condotto dapprima alla fondazione di un rudimentale protettorato della sposa e dopo un certo tempo alla più antica forma di relazione coniugale protettiva permanente che noi chiamiamo matrimonio ».

La titolarità del corpo femminile da parte di un uomo mette la donna al riparo dalle aggressioni degli altri uomini.

Lo stupro entra così nelle legislazioni come « delitto contro la proprietà di un uomo » perpetrato da un altro uomo.

Nel codice di Hammurabi, lo stupro criminale è quello commesso contro la vergine, promessa sposa, che vive in casa di suo padre, o contro la moglie che vive in casa di suo marito. Se violentata è la vergine, essa è considerata non colpevole. La donna babilonese sposata, invece, era condannata alla stessa pena dell'autore della violenza; indipendentemente dalle circostanze del fatto. il crimine era definito adulterio, sicchè violentatore e violentata subivano la stessa condanna: venivano legati e gettati nel fiume. Anche in seno alla cultura ebraica una donna sposata che fosse stata vittima di stupro era considerata colpevole, adultera e irrevocabilmente contaminata. Essa veniva uccisa a sassate insieme al suo aggressore alle porte della città.

Si cristallizzava così, fin dai tempi più lontani, accanto alla presunzione dell'abuso nei confronti della impubere, il sospetto nei confronti della donna sessualmente consapevole.

La gravità delle sanzioni minacciate contro il colpevole di violenza sessuale spiega d'altronde il terrore maschile di fronte all'accusa di stupro: terrore che è alla base della costruzione di tutto un sistema difensivo che si cala nelle normative processuali di tutti i secoli.

Nel medioevo la pena per il delitto di violenza carnale era sempre quella capitale, ancora più crudele dell'annegamento e della lapidazione perchè alla pena di morte si accompagnava lo smembramento. Questa severa condanna era applicata però soltanto quando veniva stuprata una vergine nobile e possidente. La vergine violentata, inoltre, se la violenza era perpetrata entro le mura della città, « doveva aver gridato tanto da essere sentita»; se, invece, l'atto sessuale violento era avvenuto fuori le mura, « doveva correre immediatamente, non appena il misfatto era stato compiuto, alla più vicina città, lanciando grida d'allarme. Colà giunta, doveva mostrare il male che le era stato fatto a uomini di buona reputazione, presentare la denuncia all'alto magistrato e sottoporsi alla visita dei medici legali. La sua denuncia, parola per parola, era messa agli atti e datata. Un altro giorno, doveva ripetere la sua deposizione davanti ai giudici con le stesse parole da lei pronunciate e non poteva introdurre variazione alcuna, altrimenti la denuncia non sarebbe stata più valida ».

Il trascorrere dei secoli non modifica lo schema:

lo stupro è un delitto grave;

la pena non è più quella di morte, ma è pur sempre una pena detentiva considerevolmente lunga;

la diffidenza nei confronti delle donne è sempre elemento dominante.

I commentatori raccomandano ai giudici severità e prudenza. Così, il Guglielmi in « Pratica criminale secondo lo stile dello Stato di Toscana » (Pisa, 1763, pagina 91): « nello stupro con violenza sia oculato il giudice perchè le donne dicono quasi sempre di essere state violentate per far apparire la loro falsa onestà ». Così il Manzini in « Trattato di diritto penale italiano » (Torino UTET, 1946) « è necessario che nei procedimenti per i reati di cui si tratta il magistrato usi molta cautela, tenendo conto della qualità delle persone e delle circostanze del fatto, per non prestarsi a perfide speculazioni che sono purtroppo non rare nella pratica ». Così nelle « Istruzioni per le giurie », in vigore in California fino al 1973: alla citazione del famoso giurista inglese del XVII secolo, Matthew Hale secondo il quale: « lo stupro è una accusa facile da farsi, difficile da dimostrarsi, e da cui ancora più difficile è difendersi », segue l'ammonizione: « perciò la legge vi chiede di esaminare con cautela la testimonianza della persona di sesso femminile...».

Sul pregiudizio, assai popolare fra gli uomini, secondo cui le persone di sesso femminile tendono a mentire, si basa la supposizione secondo la quale non di un crimine perpetrato da un uomo contro una donna si tratta, ma di un rapporto consensuale

seguito dall'insorgere di sentimenti di vendetta e di odio che portano le denuncianti all'accusa.

In queste condizioni non c'è molto da stupirsi:

se le denuncie sono in numero assai inferiore a quello dei delitti;

se i processi sono in numero assai inferiore alle denuncie;

se le condanne sono in numero assai inferiore ai processi;

se, in definitiva, il delitto si perpetua a causa dell'impunità di cui gode;

se nella mente e nelle coscienze di tanti giovani non si configura come un delitto, sicchè, portati davanti ai giudici, essi stessi e i loro familiari rabbiosamente si domandano perchè devono subìre un processo e una condanna per un'azione che non ritengono criminale (« dopo tutto, che le ho fatto? » « mica l'ho uccisa! ») e ritorcono l'accusa nei confronti della denunciante.

Quando non possono sostenere la consensualità del rapporto, accusano la donna di leggerezza e di provocazione: « perchè era uscita a quella ora? »; « perchè ha accettato, ha chiesto il passaggio in macchina? »; « perchè ha aperto la porta? ».

Perchè, insomma, questa rappresentante del sesso debole (nel senso di naturalmente vulnerabile), non si è difesa dal rappresentante del sesso forte (nel senso di naturalmente e necessariamente aggressivo)? Perchè non è stata in guardia? Perchè ha abbassato la guardia?

I procuratori generali della corte di Cassazione e delle corti di appello ogni anno affermano che « alta è la cifra nera di questi delitti ». Tutti lo sanno, ma, di fronte ai gravissimi mali di una società in cui le diverse forme di violenza colpiscono indiscriminatamente e ferocemente i cittadini di entrambi i sessi, la violenza sessuale, gli atti di libidine violenta che incombono sulle donne anche sul luogo di lavoro (c'è a questo proposito un'inchiesta della CEE veramente allarmante), non appaiono la questione più urgente.

Se ne cominciano a occupare le donne.

È — come ho detto — con la presa di coscienza collettiva delle donne, che inizia la ricerca delle cause di questo delitto e dei mezzi e dei modi per arrivare a sconfiggerlo.

Ha inizio, così, una vasta riflessone storica, culturale che approda anche ad un'analisi della legislazione vigente, sostanziale e processuale.

Accanto allo studio c'è la partecipazione ai gravi processi che finalmente assurgono agli onori della stampa proprio per l'attenzione che attorno ad essi riesce a sollecitare l'associazionismo delle donne.

I fatti del Circeo, il processo di Claudia Caputo, il processo di Latina. Non è certo la prima volta che si celebrano processi per fatti ugualmente orripilanti. È la prima volta, però, che se ne parla per giorni e giorni sui giornali, che ne parla la televisione. Si sono accesi i riflettori su un tipo di processo in cui la vittima è posta sul banco degli imputati, mentre gli imputati godono troppo spesso della complice benevolenza della pubblica accusa e dei collegi giudicanti. Un processo in cui la vittima deve mostrare di aver con tutte le sue forze tentato di impedire l'evento. Un processo in cui la vittima spesso anche l'unica testimone — deve sopportare pressanti interrogatori in cui è messa a dura prova la sua capacità di non cadere in contraddizione. Un processo in cui gli avvocati della difesa usano senza remore tutti gli argomenti capaci di screditare la donna nel senso letterale di « togliere credito e credibilità alla denunciante e alle sue affermazioni ».

Nascono i progetti di legge di riforma delle norme sostanziali e processuali contro i delitti di violenza sessuale. I progetti dei partiti. Il progetto di iniziativa popolare, quello elaborato all'interno del movimento delle donne e presentato in Parlamento con 300.000 firme.

Quello legislativo non è certo l'unico strumento, poichè tutti sappiamo che la repressione penale è l'ultima ratio, l'espressione del fallimento della società nello sconfiggere in altro modo il crimine: in Italia, come negli altri paesi, le donne si convincono però dell'esigenza di usare anche questo strumento.

Con stupore e con rabbia hanno scoperto che questo delitto, così grave e infame, nel decalogo dei beni giuridici protetti, all'interno del codice Rocco, non è collocato tra quelli « contro la persona ».

Hanno capito che la pretesa di richiedere la querela di parte per un reato per il quale pure è comminata una pena considerevolmente alta, rivela l'errata cultura secondo la quale la donna rischia il discredito quando porta in tribunale la notizia della sua « disavventura ».

Hanno capito che il fatto che il magistrato non possa e non debba procedere d'ufficio, consente a molti criminali di sfuggire alle conseguenze del loro atto criminoso.

Hanno capito che la facoltà attribuita al presidente del tribunale di ordinare la chiusura delle porte dell'aula in cui si svolge il dibattimento, norma solo apparentemente destinata a salvaguardare il pudore della vittima, in realtà è utilizzata per impedire il controllo sociale sul procedimento, sul comportamento dei magistrati e degli avvocati, e di fatto lascia la vittima sola e indifesa.

Hanno capito che la vittima ha bisogno della solidale presenza delle altre donne durante il processo.

Dall'inizio della riflessione sono passati nove anni. Nove anni durante i quali nel paese e nel Parlamento, attraverso mezzi di comunicazione sociale, nelle scuole si è svolto un dibattito sempre più serio e approfondito.

Il 18 ottobre 1984 la Camera dei deputati ha approvato un testo che innegabilmente ha accolto gran parte dei punti considerati qualificanti per una riforma legislativa capace di sconfiggere progressivamente il delitto di violenza sessuale e la cultura che lo ha finora tollerato e, in ultima analisi, alimentato.

Con l'articolato approvato dalla Camera dei deputati infatti:

la violenza sessuale è un reato contro la persona;

le donne non saranno più costrette a subire gli odiosi interrogatori miranti a identificare il reato di violenza sessuale e a distinguerlo da quello minore di atti di libidine violenta;

contemporaneamente non esisterà più la possibilità di derubricare e quindi di condannare l'imputato a pene assai lievi e a farlo uscire libero con l'applicazione della condizionale:

non vi saranno più assoluzioni per difetto di querela come troppo spesso è accaduto, e, comunque, è ragionevole presumere che sarà perseguito un numero più alto di violentatori;

i processi si celebreranno a porte aperte (sempre che non sia la vittima a chiederne la chiusura): questo assicurerà il controllo sociale sullo svolgimento del processo ed esporrà il reo ed i suoi avvocati al giudizio del pubblico che — lo ha dimostrato l'accoglienza riservata al celebre filmato « Processo per stupro » — ormai trova ridicole le espressioni e le trovate volte, nel peggiore stile forense, a denigrare la donna;

i denuncianti saranno portati subito davanti al tribunale giudicante evitando così quella che è una delle cause della rinuncia da parte delle donne a denunciare l'accaduto: il fatto cioè che i processi si svolgano anni ed anni più tardi quando si vorrebbe aver tutto dimenticato, quando dover ricordare è atroce;

il sequestro di una persona da parte del suo violentatore non si chiamerà più con il nome grazioso ed ipocrita di « ratto » ma assumerà, con la nuova denominazione, il rango e la sanzione che merita.

Tutto questo non è poco.

Va dato quindi atto alla Camera dei deputati di aver, sia pure in un clima assai difficile, svolto un importante lavoro.

Su alcuni punti tuttavia occorre continuare la riflessione e la ricerca, e io mi auguro vivamente che — se sapremo evitare contrapposizioni pregiudiziali — questo ramo del Parlamento riesca a completare il lavoro svolto dalla Camera dei deputati.

Passiamo dunque all'esame dell'articolato elaborato dalla Commissione.

Con l'articolo 1 il delitto di violenza sessuale entra nel titolo XII del libro II del co-

dice penale in una apposita sezione II-bis del capo III.

Nel codice vigente questo delitto è collocato invece all'interno del titolo IX, là dove sono assemblate le norme che il legislatore del 1930 ha posto a tutela della moralità pubblica e del buoncostume. Secondo il Manzini, « oggetto della tutela penale (delle norme collocate all'interno del titolo IX) è l'interesse dello Stato di assicurare i beni giuridici della moralità pubblica e del buon costume contro le manifestazioni illecite dell'altrui libidine ».

Chi dunque commette una violenza carnale o un « ratto a fine di libidine » viola i beni giuridici della moralità pubblica e del buon costume poichè non ottempera l'obbligo di « osservare i limiti che sono ritenuti necessari per garantire l'inviolabilità del sentimento del pudore e della morale sessuale » (!).

Chi usa violentemente del corpo di una donna contro la sua volontà, chi abusa di un bambino, non viola la libertà sessuale di quella donna, non l'integrità fisica e psichica di quel bambino, ma si rende colpevole di una « manifestazione illecita della propria libidine » e lede così « il buon costume e la moralità pubblica ».

Il legislatore del '30 non ritenne opportuno lasciare le norme poste a tutela della libertà sessuale fra i « Delitti contro la famiglia » dove erano collocati nel codice Zanardelli e già prima in quello toscano. La Relazione ministeriale sul progetto del codice penale (pag. 203) critica quella collocazione che individua nell'« ordine della famaglia » il bene giuridico da proteggere; e, spiega il progetto, invece, tenendo più preciso conto della natura dei beni e interessi giuridici lesi, stabilisce una netta separazione tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e i delitti contro la famiglia: questa separazione risponde all'indirizzo della nuova legislazione, che dà grande importanza all'ordine familiare.

Questo ragionamento è rivelatore: la violenza sessuale è, per il legislatore del tempo, qualcosa di simile all'atto osceno, alla pubblicazione oscena, alla prostituzione: è un atto che offende il senso del pudore. Collegarlo con la famiglia, con l'ordine della famiglia, è sconveniente. La persona della vittima è in secondo piano se non addirittura assorbita perchè accomunata all'autore del delitto nel fatto di offendere il buon costume.

D'altronde, illuminante è il fatto che lo stesso legislatore, pur avendo denominato il capo I del titolo IX: « Dei delitti contro la libertà sessuale », non si determinò ad inserirlo all'interno del titolo XII dove pure al capo III, Sezioni I, II, III, sono inseriti i « delitti contro la personalità individuale », i « delitti contro la libertà personale », e i « delitti contro la libertà morale ». Nella relazione ministeriale sul progetto del codice penale, pag. 471, è scritto: « in questo titolo il progetto ha collocato tutti i delitti che offendono in diversa guisa la persona umana considerata nei suoi aspetti di persona fisica e di persona morale; poichè tra i beni giuridici appartenenti alla persona, oltre la vita, l'integrità personale e l'onore vi è anche la libertà individuale, ora il capo III vi ha incluso quei delitti che il codice del 1889 comprendeva sotto titoli e sotto denominazioni diverse. Il progetto riconosce così che la libertà individuale è un bene giuridico inerente alla persona, in modo non meno immediato del diritto alla integrità fisica e alla tutela dell'onore ».

Coerenza avrebbe voluto, a questo punto, l'inserimento dei « delitti contro la libertà sessuale », nel titolo XII, vista fra l'altro l'adiacenza fra la « violenza privata » e la « violenza sessuale » che non è altro che una forma specifica e più grave della prima, e vista l'assurdità dell'esistenza di titoli di reato quali il « ratto a fine di libidine » e il « ratto a fine di matrimonio » collocati fra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, quando molto più opportunamente quelle azioni delittuose potevano essere ricomprese nel « sequestro di persona » previsto nel capo III, sezione II del titolo XII.

Sorge il sospetto che di ostacolo all'inserimento fu « la ripugnanza di ordine etico ad ammettere la tutela di una libertà sessuale, di una libera disposizione, cioè, degli organi sessuali », (Antolisei, « Manuale di diritto penale », 1960).

- 7 -

Certo è che la creazione stessa del titolo IX, l'inserimento in questo titolo dei « delitti contro la libertà sessuale » insieme agli « atti osceni » e alle norme contro la prosituzione, evidenzia che la normativa penale è posta non a tutela della persona che subisce la violenza ma « dell'interesse collettivo alla continenza sessuale », vale a dire, dell'« interesse che ha la società di contenere, di arginare la tendenza alla estrinsecazione della sessualità e quindi il diffondersi della scostumatezza e della deboscia » (!) (Antolisei, op. cit., pagg. 366, 368 e seguenti).

Contro questa scelta del codice Rocco, la proposta di iniziativa popolare e le proposte del PSI, del PRI, del PLI, fin dalla passata legislatura, hanno chiesto lo spostamento delle norme contro la violenza sessuale dal titolo IX al titolo XII.

Non di nominalismo si tratta, ma di vera sostanza.

La classificazione legislativa costituisce un'opera sistematica non vincolante; « ciò non toglie che quella tassonomia, provenendo dal legislatore, costituisce per l'interprete un elemento di indagine, un punto di orientamento per la determinazione dell'interesse e del valore specificamente tutelato dalla singola norma » (Enrico Contieri in « La congiunzione carnale violenta », Giuffrè, 1967). Sicchè il legislatore quando fa ricorso alla sanzione penale allo scopo di debellare il crimine che consiste in un atto sessuale compiuto contro la volontà della parte lesa, non può non indicare con chiarezza che intende tutelare la volontà dell'individuo riguardo all'uso del proprio corpo nella sfera sessuale, « il che si risolve nella tutela della libertà dell'individuo la cui massima manifestazione è il dominio del proprio corpo » (Contieri, op. cit.).

La Camera dei deputati aveva già accolto questa richiesta, fatta propria, in questa legislatura, da tutte le forze politiche. La Commissione giustizia del Senato l'ha confermata all'unanimità.

L'articolo 2 (609-bis del codice penale) unifica i reati di violenza carnale e gli atti di libidine violenta, in un unico delitto punito con la reclusione da due a otto anni.

La Commissione giustizia del Senato ha ritenuto di dover abbassare il minimo edittale della pena dai tre anni previsti dalla Camera dei deputati a due, per consentire una migliore graduazione della pena.

L'articolo 3 (609-ter del codice penale) istituisce un autonomo titolo di reato separando il delitto di «violenza sessuale» dal delitto di « violenza sessuale presunta » o abusiva che nel codice vigente è ricompreso nell'articolo 519, secondo comma.

Il delitto previsto dall'articolo 3 è punito con la stessa pena stabilita per il delitto di violenza sessuale (da due a otto anni) e può sussistere anche senza che sia usata violenza o minaccia, per il solo fatto che l'atto sessuale sia compiuto con persona:

minore degli anni dodici, se l'autore del fatto è minorenne;

minore degli anni quattordici, se l'autore del fatto è maggiorenne;

minore degli anni sedici, se l'autore del fatto è l'ascendente, il tutore o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cure, di educazione, di istruzione, di vigilanza o custodia.

In tutte queste ipotesi la pena è aumentata da un terzo alla metà se gli atti sessuali sono commessi con violenza o minaccia. Lo stesso aggravamento è previsto quando la persona nei confronti della quale sono stati compiuti gli atti sessuali è minore degli anni otto.

La scelta di tenere in particolare considerazione la vittima giovanissima e presuntivamente incontaminata e dunque incontaminabile, è delle legislazioni di tutti i tempi.

In adesione all'antico precetto « puero debetur maxima reverentia», pressochè tutti gli ordinamenti conoscono norme di tutela.

Negli Stati Uniti per le aggressioni di persona di sesso femminile « al di sotto dell'età del consenso » non è richiesta la prova della resistenza. L'età del consenso varia però da un minimo di sette anni nel Delaware, a un massimo di 21 anni in determinate condizioni nel Tennessee.

Il codice Zanardelli (così come i codici penali militari del 1869) fissava il limite a dodici anni.

Il legislatore del '30 lo elevò a quattordici anni. Nella relazione ministeriale sul progetto del codice penale, pagina 305, la scelta è così motivata: « Il progetto estende ai minori di anni quattordici la tutela penale qui particolarmente considerata, ritenendo che prima di tale età non vi sia possibilità di consenso valido per difetto di capacità discretiva, in conformità di quanto il progetto ritiene anche in tema di imputabilità dei minori ».

Non si può fare a meno di rilevare che la simmetria con l'età prevista per l'imputabilità appare piuttosto inappropriata.

Il testo elaborato dalla Commissione giustizia della Camera aveva lasciata invariata l'età di quattordici anni, così come stabilisce il codice Rocco, ma, allo scopo di evitare effetti non voluti causati dall'unificazione del delitto di violenza carnale con quello di atti di libidine violenta e dall'introduzione della procedibilità d'ufficio, aveva introdotto un correttivo mediante la previsione di un apposito articolo 4, secondo il quale non sarebbero stati punibili gli atti sessuali consensuali fra minori quando la differenza di età tra di loro non superasse i quattro anni.

Ma l'articolo 4 cadde in Assemblea.

Il testo della Commissione giustizia del Senato mira a raggiungere lo stesso risultato perseguito dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, quello cioè di confermare il dovere assoluto di astensione dal compiere atti sessuali « con soggetti particolarmente tutelati perchè carnalmente inviolabili anche se consenzienti», e a questo scopo propone di lasciare invariata l'età di quattordici anni quando l'atto sessuale sia compiuto da maggiorenne, portando a dodici l'età del consenso solo per il caso in cui l'atto sessuale sia compiuto da ragazzo minore degli anni diciotto, e questo per evitare agli adolescenti la violenza delle diverse fasi di un processo penale.

Con l'articolo 4 (609-quater del codice penale), la Commissione giustizia ha inteso egualmente tutelare, senza prevaricare, chi al momento del fatto versa in condizioni tali da escludere la capacità di intendere o di volere, quando detti atti, per modalità o circostanze, costituiscano abuso della persona.

Già la dottrina e la giurisprudenza avevano segnalato l'inadeguatezza della normativa vigente, la cui applicazione finisce per impedire a quanti siano psichicamente infermi ogni attività sessuale.

Alla approvazione, alla unanimità, della presente formulazione la Commissione giustizia è arrivata sulla base di un vasto dibattito seguito all'esposizione del senatore Grossi, studioso ed esperto della materia.

L'articolo 5 (609-quinquies del codice penale) riproduce l'articolo 4 del testo della Camera e punisce con la reclusione da uno a cinque anni il pubblico ufficiale che, senza violenza o minaccia e senza che ricorrano i requisiti della giovane età o della incapacità di intendere o di volere al momento del fatto, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta o di cui abbia la custodia per ragioni del suo ufficio. La Commissione giustizia del Senato ha ritenuto, in coerenza con la più recente normativa, opportuno aggiungere «ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente».

L'articolo 6 (609-sexies del codice penale), parzialmente modificando il testo della Camera dei deputati, definisce il delitto di violenza sessuale di gruppo e lo punisce con la reclusione da quattro a dodici anni.

Il terzo comma, proposto a maggioranza, punisce con la stessa pena chi partecipa senza violenza o minaccia agli atti sessuali compiuti da più persone riunite anche ad opera di una soltanto di esse, nei riguardi di un minore degli anni quattordici. La pena è aggravata da un terzo alla metà se gli atti sessuali sono commessi nei confronti di un minore degli anni otto.

L'articolo 7 (609-septies del codice penale) introduce nel nostro ordinamento giuridico, in sostituzione degli anacronistici reati di « ratto a scopo di libidine » e « ratto a fine di matrimonio », che vengono abrogati dal successivo articolo 15, il reato di sequesto di persona a scopo di violenza sessuale. La Commissione giustizia del Senato ha ritenuto di dover apportare una correzione formale al testo della Camera dei deputati per una più precisa formulazione del nuovo delitto.

L'articolo 8 (609-octies del codice penale) in sostituzione del vigente articolo 530 dello stesso codice (corruzione di minorenni) abrogato dall'articolo 15, punisce chiunque commetta atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere. La modifica apportata al testo approvato dalla Camera dei deputati (vedi articolo 7 del testo Camera), sulla base di un emendamento presentato dal senatore Gallo, si è resta necessaria allo scopo di consentire, mediante la sottolineatura dell'elemento psicologico del reato, una reale applicabilità della nuova norma per la quale è altresì prevista, su emendamento della senatrice Salvato, una pena edittale inferiore di quella stabilita dall'altro ramo del Parlamento.

Gli articoli 9 (609-novies) e 10 (609-decies) stabiliscono le circostanze aggravanti e le pene accessorie.

Quanto alle prime, la Commissione, con il richiamo alle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale, ha inteso significare che tali aggravanti l'avere adoperato sevizie o aver agito con crudeltà; l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità — potranno essere applicate insieme alle due speciali: 1) « uso delle armi »; 2) l'aver posto intenzionalmente la persona offesa in stato di incapacità di volere o agire mediante l'uso di sostanze stupefacenti o alcooliche o con qualsiasi altro mezzo.

Per quanto riguarda le pene accessorie, la Commissione giustizia del Senato ha aggiunto, a quelle già previste dal testo della Camera dei deputati, quella della pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della persona offesa, allo scopo di contribuire a spostare sull'imputato condannato la disapprovazione sociale fino ad oggi troppo spesso, con leggerezza, caricata sulle vittime di questi reati.

Passando ad esaminare l'articolo 10 del testo della Camera dei deputati, la Commissione giustizia del Senato ne ha approvato a maggioranza la soppressione.

Questo articolo, in effetti, pur innovando rispetto alla legislazione vigente e prevedendo per i delitti contro la libertà sessuale la procedibilità d'ufficio, aveva introdotto una discriminazione fra le vittime sulla base del diverso rapporto di queste ultime con i loro aggressori nel momento in cui aveva stabilito che « si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza ».

La procedibilità a querela di parte fu introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il codice Zanardelli.

Nella relazione ministeriale sul progetto del 1887 la scelta è così spiegata: « per il codice del 1859 e per quello della Toscana, la violenza carnale si perseguiva d'ufficio e si perseguiva a querela di parte nelle province meridionali dove con decreto del 17 febbraio 1861 il codice del 1859 (sardoitaliano) venne modificato in tale senso, conformemente alla precedente legislazione napoletana. Fra i due sistemi il progetto si attiene al secondo: poichè mi è sembrato che non sia un bene nè per la moralità pubblica nè per la pace e l'onore del focolare domestico di attirare troppo facilmente la gran luce della giustizia sopra i traviamenti della vita intima, in quanto che dall'esercizio dell'azione pubblica potrebbe sovente derivare più danno che vantaggio alle stesse persone ed alle famiglie che la legge intende proteggere, e che perciò sia più cauto e prudente lasciare agli oltraggiati la libertà di scelta nella tutela del proprio decoro».

L'espressione « i traviamenti di vita intima » è rivelatrice. Riemerge l'antico convincimento del legislatore babilonese ed ebreo sulla corresponsabilità della vittima se sessualmente consapevole. L'antico sospetto, la perenne incredulità maschile di fronte a un reato ritenuto impossibile senza la compiacente collaborazione della donna (Napoleone, per difendere i suoi soldati dall'accusa di stupro, durante la campagna d'Italia, pare tentasse di mostrare, con l'aiuto di una sciabola e di una guaina debitamente agitata, che, se la donna avesse realmente resi-

stito, l'atto sessuale non avrebbe potuto essere compiuto) fece ritenere più opportuno per la donna e per i suoi parenti evitare lo scandalo di un processo in cui la corresponsabilità sarebbe sicuramente emersa.

Con questa scelta il legislatore scontava una conseguenza inevitabile: quella cioè per la quale, lasciando alla parte lesa la decisione, un numero certamente molto ridotto di autori di questi delitti sarebbe stato perseguito.

Nell'accogliere e confermare la soluzione di lasciare alla vittima e ai suoi parenti la disponibilità dell'azione penale, il legislatore del '30 pare avvalorare questa ipotesi. Nella Relazione ministeriale, il guardasigilli Rocco spiega: « tenendo conto delle autorevoli proposte della Commissione ministeriale ho modificato l'articolo 553 del progetto definitivo limitando il numero delle persone a cui spetta il diritto di querela e restringendone anche diversamente l'esercizio per ovviare alla evidente perturbazione dell'ordinamento familiare, a cui dava luogo la disposizione dell'articolo 542 del progetto preliminare che estendeva il diritto di querela a tutti gli ascendenti ».

E ancora. Dopo aver per ovvie ragioni stabilito che quando è commesso dal genitore o dal tutore, facendo eccezione alla regola generale, il delitto è perseguibile d'ufficio, Rocco dichiara: « seguendo la tradizione del codice vigente, non ho esteso la previsione agli avi, ai fratelli e alle sorelle, per non allargare lo scandalo domestico causato dai delitti contemplati ».

Sicchè, se a commettere il delitto è il nonno o il fratello, si preferisce lasciare il regime della querela scontando, anzi contando sulla rinuncia all'azione... « per non allargare lo scandalo domestico ».

Insomma:

- meno persone possono dare la querela e meno processi si faranno;
- meno se ne fanno e meglio è per tutti.

Questa pare essere in ultima analisi la filosofia ispiratrice della opzione.

La rinuncia a perseguire il delitto comporta però la rinuncia a debellarlo. Se è vero che la minaccia di una sanzione penale, un processo celermente celebrato, una condanna adeguata, hanno lo scopo e la funzione di dissuasione generale, la scelta a favore della querela di parte e tutte le restrizioni a cui la stessa scelta è sottoposta nel codice vigente, sono una delle cause del perdurare di questo delitto.

Consapevoli che lo strepitus fori nuocerà, come è giusto che sia, al colpevole e non alla vittima; convinte della necessità di sollevare quest'ultima dal peso dell'iniziativa penale e dell'importanza significante di attribuire allo Stato il potere-dovere di perseguire l'autore di questo delitto, anche in relazione alla necessità di punire tutti coloro i quali commettono il reato di violenza sessuale, le donne hanno chiesto al Parlamento italiano di sostituire alla querela di parte la procedibilità d'ufficio. La Camera dei deputati ha accolto la richiesta.

Restava da esaminare il problema della esclusione della procedibilità d'ufficio quando autore del delitto sia il coniuge o il convivente previsto dall'articolo 10 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Questa esclusione appare difficilmente sostenibile una volta riconosciuta la sussistenza del delitto di violenza sessuale quando, in costanza di matrimonio, l'atto sessuale sia ottenuto con violenza o minaccia.

A differenza delle normative vigenti nei paesi germanici e anglosassoni (Austria, Germania, Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti) nei quali la violenza sessuale è definita proprio dall'essere compiuta sul corpo di donna che non è la moglie dell'accusato, per le legislazioni italiana, francese, spagnola, portoghese, la violenza sessuale è caratterizzata, non dal fatto di essere illegittima (vale a dire fuori dal matrimonio), ma dall'essere compiuta con violenza o minaccia.

Niente autorizza dunque a escludere, ai sensi della normativa vigente nel nostro paese, l'ipotesi della violenza sessuale nell'ambito del matrimonio.

Tuttavia l'interpretazione dottrinaria più vicina nel tempo, alla codificazione del '30, interpretando la legge penale italiana alla luce del codice di diritto canonico, ritenne

« non punibile il coniuge che costringe l'altro coniuge mediante violenza o minaccia alla congiunzione carnale secondo natura e in condizioni normali, poichè tra gli scopi del matrimonio vi ha anche quello di fornire remedium concupiscentiae » (Manzini, op. cit.).

Da taluno si è affermato che tra soggetti legati da vincolo coniugale per quanto concerne i rapporti normali non vi può mai essere delitto contro la libertà sessuale poichè la tutela di questa non ha senso in una situazione in cui il contatto carnale è il sostrato della relazione matrimoniale (Pannain R., « Delitti contro la moralità pubblica », pagina 38).

I più sostengono che ad escludere il reato di cui all'articolo 519 del codice penale valga l'esistenza del diritto alla prestazione sessuale: posto che la costrizione, per costituire reato deve essere illegittima, l'esercizio del diritto esclude l'illiceità penale (cfr. Gabrielli, Iannitti Piromallo, Maggiore, Sabatin, eccetera).

Contro questa interpretazione da alcuni si reclama l'esigenza di un riesame della materia, più attento al modo diverso in cui i rapporti tra i coniugi si configurano nell'epoca moderna (Antolisei, « Manuale di diritto penale », parte speciale, vol. 1, pag. 362).

Il Contieri sostiene: «L'errore di coloro che si richiamano ad un diritto, consiste nel non tenere in considerazione che la condotta costitutiva del delitto di congiunzione carnale violenta, non consiste nel congiungersi carnalmente, ma nel congiungersi carnalmente costringendo l'altro soggetto con violenza o minaccia ». Ed infatti « il coniuge che si congiunge carnalmente con l'altro coniuge infraquattordicenne non commette violenza carnale abusiva o presunta, giacchè la condotta da lui tenuta altro non è che l'attuazione della libertà di agire riconosciutagli dall'ordinamento giuridico..., ma nei delitti di coazione, per escludere l'illiceità del fatto, in base a l'esercizio di un diritto, bisogna dimostrare che l'ordinamento giuridico in una determinata situazione riconosca al soggetto la libertà di usare per conseguire il fine legittimo, del mezzo normalmente vietato »; ma « nessuna norma sull'istituto del

matrimonio autorizza a pervenire a tale conclusione. Dal rifiuto del coniuge ad adempiere al dovere della reciproca dedizione sessuale, deriva all'altro coniuge il potere di chiedere la separazione personale, ma non la facoltà di costringere con violenza o minaccia all'adempimento dell'obbligo, da cui deriva che l'illiceità della congiunzione carnale violenta non è esclusa dal vincolo matrimoniale fra i soggetti » (Contieri, « Congiunzione carnale violenta », 1974, pagina 63).

« Nè il dissenso, presupposto del reato, è escluso dal consenso al matrimonio, giacchè soltanto il dissenso, volta per volta, ha per oggetto specifico la congiunzione carnale costitutiva del fatto del reato, così da essere, quel dissenso, l'unico aspetto della volontà della persona offesa penalmente rilevante, mentre il consenso al matrimonio ebbe per oggetto l'assunzione di obblighi generali » (Lemme. « Libertà sessuale (delitti contro) » in « Enciclopedia del diritto », volume XXIV, 1974, pag. 556). Dopo aver affermato che « come tutti i diritti di libertà, quello alla libertà sessuale non può ritenersi disponibile », il Lemme prosegue: « del resto in un ordinamento giuridico nel quale il matrimonio è fondato sulla pari dignità giuridica e morale dei coniugi, sembrerebbe profondamente limitativa di tale pari dignità l'affermazione che con il matrimonio si perda un diritto fondamentale». Nello stesso senso Marini (« Novissimo Digesto Italiano, volume XX, 1975, pag. 356 »): « la soluzione sostenuta ci sembra la più coerente alla posizione propria dei coniugi nell'istituto matrimoniale, posizione informata, anche prima dell'avvento della Costituzione del 1948, ad uno schema di parità reciproca che riceverebbe inequivocabilmente, accogliendo l'opinione qui criticata, una deminutio ingiustificata e ingiustificabile ».

La suprema Corte con sentenza 16 febbraio 1976 ha accolto in pieno questa tesi. Dopo aver affermato che « commette il delitto di violenza carnale il coniuge che costringe, con violenza o minaccia, l'altro coniuge, anche non separato, a congiunzione carnale », la sentenza ri-

badisce che « la soluzione positiva data dai giudici di merito alla questione de qua è aderente al dettato normativo e ad un'interpretazione del medesimo rispondente non soltanto al sistema penale vigente, ma anche ai principi costituzionali di tutela incondizionata della dignità umana e di garanzia della libertà personale, comprendente la libera disponibilità del proprio corpo nella sfera sessuale; è altresì coerente con l'evoluzione della società, del costume e della legislazione, tendente a sollevare la relazione coniugale dal piano della mera strumentalità rispetto alle esigenze del sesso, a quello della comunione spirituale e materiale dei coniugi ed inoltre a pareggiare i ruoli dei medesimi nell'ambito di detta comunione, con l'esclusione di posizioni subalterne della donna che in pratica è maggiormente esposta alla coartazione della prestazione sessuale »... « A prescindere dal rilievo che altro è la finalizzazione del matrimonio, in una (ma non l'unica) delle sue essenziali direttrici, a detto soddisfacimento, altro è l'ambito del dovere di assistenza reciproca (che la più ampia formula dell'articolo 143 codice civile, così come sostituita dall'articolo 24 della legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, specifica in assistenza morale e materiale) assunto dai coniugi col matrimonio, di tal che è da ritenersi che quella finalità debba valere nei limiti in cui corrisponda ad un bisogno normale e non anomalo di assistenza sessuale; ed a prescindere altresì dal rilievo che la prestazione sessuale cui i coniugi consentano in via preventiva e generale col matrimonio non è quella che unilateralmente, brutalmente ed impietosamente l'uno possa imporre all'altro secondo il suo piacimento, ma quella in cui si rifletta una comunione esistenziale fondata sull'accordo di sentimenti e volontà e perciò un comune intendimento, va notato che la stessa dottrina tradizionale è costretta a riconoscere che il consenso matrimoniale alla deditio corporis non comprende le pratiche sessuali contro natura, nè quelle che possono determinare un pericolo di malattia per il coniuge succubo. Estendendo il principio che può trarsi da tali situazioni eccettuate rispetto all'operati-

vità del consenso, una volta per tutte espresso con l'accettazione del vincolo matrimoniale, si ha che debbono per coerenza ritenersi non consentite anche tutte quelle altre situazioni nelle quali sussista un ragionevole interesse per contrastare la richiesta della prestazione sessuale in relazione alle circostanze di luogo e di tempo in cui essa venga espressa »... « Ne consegue che l'impunibilità del fatto nel nostro ordinamento potrebbe derivare soltanto dall'esistenza di una norma di liceità o da una causa di giustificazione o da un limite tacito della norma incriminatrice. Ed in realtà sull'uno o sull'altro di questi piani concettuali o normativi la dottrina penalistica meno recente si è mossa per escludere la rilevanza penale del congiungimento violento o coartato tra coniugi per il titolo delittuoso di cui trattasi (salva la possibilità del reato contro la libertà morale o la incolumità individuale commesso con la condotta intimidatrice o violenta) allorchè detto congiungimento avvenga in modo naturale e non pericoloso per la salute del coniuge che lo patisce. Si è per l'appunto fatto riferimento alla non illegittimità del comportamento, all'esercizio del diritto del coniuge all'uso del corpo dell'altro coniuge conseguito col matrimonio, nella specifica finalità di tale istituto come remedium concupiscentiae, al correlato "debito coniugale", al consenso prestato col matrimonio alla perdita della libertà sessuale nei confronti del coniuge, alla inesistenza del bene giuridico della inviolabilità sessuale protetto con il precetto penale di cui all'articolo 519, comma primo, del codice penale. Senonchè, come ha poin evidenza la più recente dottristo detti referenti discriminativi possono giovare al proposito, incontrando ostacoli di ordine logico o giuridico nell'adattamento alla fattispecie criminosa in esame. Questa è infatti costruita essenzialmente sul carattere coattivo del congiungimento carnale, realizzato mediante il superamento violento o minaccioso del dissenso manifestato dal soggetto passivo, non sul mero fatto del congiungersi carnalmente. Or bene, la legittimità del disporre del corpo dell'altro coniuge per la soddisfazio-

ne della concupiscenza sessuale, l'ambito del relativo diritto e quello del contrapposto dovere, la sfera del consenso alla *deditio corporis* prestato col matrimonio, la rilevanza del bene della inviolabilità sessuale, non vanno commisurati al risultato della condotta, ma alla coazione spiegata per raggiungerlo » (in Cass. Penale, Mass. Annot., 1978, pag. 72 e ss.).

Anche negli Stati Uniti d'America il vasto dibattito condotto dalle donne sta portando a un travolgimento dell'« eccezione maritale » sulla base della quale le legislazioni penali degli Stati espressamente escludono il delitto di violenza sessuale fra i coniugi. « Infine, in un senso più generale, il popolo di questi Stati, non vuole più a lungo tollerare un assalto sessuale violento da parte del marito contro sua moglie. Nessuna persona di questi Stati può giustificare che un uomo abbia un diritto legale a imporre il suo desiderio sessuale forzatamente e violentemente su una donna — anche se è sua moglie —, contro le sue incontestabili obiezioni » (Sanford Kadish, Stephen I. Schulhofer, Monrad Paulsen, « Criminal Law and its processes », 4^a ed. Boston, 1983, pag. 391).

Di conseguenza, già alcuni Stati, fra cui il New Jersey (Stati Ann. par. 2 C: 14-5); la California (Pen. Code, par. 262); il Delaware (Cod. Ann. Tit. 11 par. 763-64); il Nebraska (Rev. Stat. par. 28-320); l'Oregon (Rev. Stat. par. 163: 375), hanno, con recenti riforme, cancellato « l'eccezione maritale ».

La Camera dei deputati nel testo approvato il 18 ottobre 1984 ha, con la formulazione dell'articolo 10, sancito la sussistenza del delitto di violenza carnale fra coniugi.

Ma non ha mostrato di trarne tutte le conseguenze.

La possibilità che il delitto di violenza sessuale fra coniugi si realizzi attiene indubbiamente alla patologia del matrimonio. Perchè l'intenzione delittuosa possa essere portata a termine e si reiteri, occorre che all'interno della coppia esista una disparità di situazioni, che la vittima sia cioè, nel rapporto coniugale, in una posizione di debolezza.

Tenuto conto di ciò, vale a dire della particolare condizione di debolezza in cui versa una donna che è vittima di questo tipo di delitto all'interno del rapporto coniugale, può essere illuminante riflettere sui risultati dei più recenti studi criminologici sull'istituto della guerela. Alla guerela è stata dedicata una particolare attenzione dal momento in cui il legislatore, di fronte all'esigenza di sfoltire l'enorme sovraccarico che dappertutto affligge gli apparati della giustizia, ha fatto ad essa un crescente ricorso nella consapevolezza che un primo grosso filtro della criminalità di massa viene realizzato dalla vittima, che di fatto opera una selezione astenendosi dal portare alla conoscenza della polizia e della autorità giudiziaria il delitto che nei suoi confronti è stato commesso.

Ci si è chiesti se fosse opportuno, ed entro quali limiti, assecondare questo processo di selezione dei reati da parte delle vittime, ampliando la sfera dei reati perseguibili a querela di parte.

Ebbene, si è ritenuto che questa linea di tendenza incontri un limite invalicabile segnalato da tutti gli studi di vittimologia: si è ritenuto cioè che si possa sensatamente riconoscere alla vittima il diritto di querela, cioè la facoltà formale di soppesare liberamente i vantaggi e gli svantaggi della messa in moto del processo penale, solo se fra offensore e vittima vi sia un rapporto di parità sostanziale.

Per contro, si è ritenuto essere del tutto insensato il ricorso alla tecnica della querela, laddove sussista un rapporto di supremazia di fatto, quando cioè si tratti di una vittima debole alla mercè dell'offensore: il rapporto di supremazia all'origine del reato si riprodurrebbe infatti fatalmente anche dopo la sua commissione, e, lasciata in balia dell'offensore, la vittima del reato si vedrebbe riconosciuto un diritto che di fatto non potrebbe mai esercitare.

Nell'ipotesi di delitto di violenza sessuale è del tutto evidente che il coniuge vittima di violenza da parte dell'altro coniuge si trova proprio in una condizione di congenita debolezza, prima e dopo il reato. Nel chiuso del rapporto coniugale, quando la sessualità non è più l'espressione di una li-

bera manifestazione di amore, bensì il risultato di una violenta coartazione, si instaura un rapporto di supremazia, di prepotenza fisica, di sopraffazione che è agli antipodi di quel clima di libertà, di libera scelta, al cui interno soltanto ha senso l'esercizio del diritto di querela. Subordinare dunque la repressione penale della violenza sessuale fra coniugi alla querela di « parte », equivarrebbe a subordinare all'iniziativa di una « parte » forzatamente impossibilitata a reagire. la punizione del colpevole; significherebbe affidare la tutela della libertà sessuale all'eroismo del coniuge più debole costringendolo a sfidare nuove e più gravi aggressioni e violenze da parte del coniuge più forte.

La Commissione giustizia del Senato ha deciso a favore della procedibilità d'ufficio anche nel caso in cui il delitto si sia svolto all'interno di un rapporto di un coniugio.

Augurandosi che in Aula sia raggiunta quella unanimità che non è stato possibile conseguire in Commissione, la relatrice si consente di osservare che non esiste un ordinamento giuridico nel quale sia previsto per questo reato un doppio regime una volta riconosciuta la sussistenza del delitto di violenza sessuale fra coniugi.

Con l'articolo 11 (609-decies del codice penale) la Commissione, accogliendo un emendamento presentato dal senatore Ricci, ha introdotto una norma che prevede la partecipazione al processo per un fatto di violenza sessuale di associazioni e movimenti istituiti da almeno due anni che abbiano fra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà sessuale.

L'incubo della violenza sessuale incombe dall'inizio dei secoli sulla vita di tutte le donne. Ognuna e tutte si sentono esposte al rischio.

A tutte si richiede di prevenirlo usando le diverse forme di prudenza che vanno dallo « stare chiuse in casa », a vestirsi in modo da non sollecitare l'attenzione maschile, di non provocarne l'aggressività.

La violazione del decalogo dei divieti e delle norme comportamentali, equivale a corresponsabilità nella ipotesi che il fatto si verifichi. A tutte si richiede quando il fatto si verifica una presenza di spirito, un coraggio, una prestanza, una aggressività a cui non si è state educate.

Se proprio per questo non si ha la forza e la capacità di resistere ed opporsi all'aggressore, se il delitto viene perpetrato, tutte devono avere — come nel Medioevo — la capacità di non cadere in contraddizione durante gli interrogatori condotti dal magistrato, abilmente e a volte maliziosamente.

Tutte le donne temono per le loro figlie. Non esiste una età che metta al riparo dal rischio. Se una vecchia ottantenne esternasse il suo timore di essere violentata apparirebbe una ridicola mitomane, eppure gli episodi di stupro di vecchiette sono incredibilmente frequenti.

Tutte le donne sono interessate a cambiare la cultura che finora ha abitato le aule giudiziarie.

Tutte le donne sono interessate a che il processo si svolga senza rinnovare in aula la violenza, a fare in modo che in occasione del processo la disapprovazione sociale si sposti dalla vittima (che « se l'è voluta ») all'imputato che non seppe reprimere l'aggressività sessuale.

Tutte le donne sono interessate, vale a dire hanno « l'interesse » a che il reo sia prontamente giudicato e condannato ad una pena proporzionata.

Perchè tutte le donne sanno che, solo cancellando l'impunità di cui per troppo tempo gli stupratori hanno goduto, potrà cominciare ad essere cancellato il delitto di stupro.

Quando le donne hanno chiesto che venisse prevista la presenza dell'associazionismo femminile nel processo penale, è per questo che l'anno chiesta.

Non si tratta soltanto di offrire solidarietà alla vittima, di starle accanto. Questo si può fare, come ormai si fa da anni essendo presenti, numerose, dietro le transenne.

Non si tratta di fornire alla vittima un patrocinio valido. Questo si può fare e si fa ormai da anni.

Si tratta di essere presenti nel processo mediante un legale non al fine del risarcimento del danno ma, come aveva chiesto il Senato già in occasione dei lavori prepa-

ratori per il codice civile del 1913, « per concorrere all'accertamento del reato e alla condanna del responsabile ».

Secondo la nuova norma il legale dell'associazione o del movimento potrà intervenire nel processo per presentare memorie. indicare elementi di prove, chiedere al pubblico ministero con istanza motivata di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre nella istruzione potrà assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile, nel dibattimento avrà la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici e di concludere in ordine alle responsabilità. L'intervento del legale dell'associazione o del movimento è subordinato al consenso della persona offesa la quale può revocarlo in ogni momento e non può concederlo a più di una associazione.

Si tratta di una figura nuova ritagliata nella prospettiva della direttiva numero 39 della legge quadro della riforma del codice di procedura penale.

Si obietta che sarebbe opportuno aspettare quella riforma, ma non è una obiezione corretta. Che cosa impedisce al legislatore di anticipare una riforma in occasione di una normativa speciale? Magari per un tempo determinato o a scopo di sperimentazione?

Si obietta che se tutte le categorie chiedessero di poter essere presenti nei processi nei quali è parte una persona che appartiene alla categoria, il processo penale cambierebbe. A parte che le donne non sono una categoria e neanche una classe (« dalla classe si può uscire », scrisse Simone De Beauvoir) ma un sesso in quanto tale tutto direttamente interessato a sconfiggere questo delitto e la cultura che lo produce, perchè no?

Vigente il codice Zanardelli, il decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, ad esempio, stabiliva all'articolo 46: « Gli enti e le associazioni agrarie e le altre associazioni interessate, che siano comprese in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, potranno costituirsi

parte civile nei procedimenti per le infrazioni al presente decreto ».

Lo stesso deve dirsi di altri enti o associazioni ammessi a costituirsi parte civile da speciali norme giuridiche, come, ad esempo, i Consorzi per la tutela dei vini tipici (articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62), i Consorzi per l'apicoltura (articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079); l'Istituto nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli (articolo 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1272), l'Ente nazionale serico (articolo 5 della legge 18 giugno 1931, n. 923), l'Ente nazionale per la protezione degli animali e i suoi organi provinciali e comunali (legge 11 aprile 1938 n. 612), le società contro l'alcoolismo, contro la bestemmia, eccetera.

Con l'articolo 2 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, « la questione che in ordine agli enti e alle associazioni agitavasi sotto il codice del 1913 fu autenticamente risolta » in senso negativo.

La relazione al Re precisava: « la semplice violazione della legge penale non può di per sè sola dare diritto alla costituzione di parte civile, ma occorre che l'ente o l'associazione o il privato abbia risentito dal reato un danno diretto patrimoniale o non patrimoniale ovvero abbia da far valere l'azione civile per la restituzione di ciò che gli sia stato eventualmente tolto mediante il reato (articoli 185 del codice penale, 22, 23, 91 del codice di procedura penale). È chiaro che se l'ente, l'associazione, il privato non avesse da esperire alcuna azione civile, la sua costituzione di parte civile non potrebbe avere altra finalità se non quella della repressione del reato. Ma questa è una funzione propria di un organo specifico dello Stato, cioè del Pubblico Ministero del quale il nuovo codice di procedura penale ha opportunamente rinvigorito i poteri e aumentato il prestigio. Nè in uno Stato ben ordinato può ammettersi la sovrapposizione o la interferenza di elementi diversi in una funzione così delicata e importante qual'è quella dell'esercizio dell'azione penale ». E aggiungeva: « la Commissione parlamentare propose di autorizzare, in via eccezionale, a costituirsi parte civile gli enti che perseguono fini uma-

nitari e sociali. Questa proposta, avversata anche in seno alla Commissione stessa, non mi parve meritevole di accoglimento. Alla preoccupazione espressa da un commissario, che il Pubblico Ministero non dia sempre il dovuto peso alle denunce in tali materie, si contrappone il timore delle esorbitanze dovute all'eccesso di zelo, da cui talvolta sono animati i rappresentati di tali enti e società, i quali sono spesso portati a considerare la loro nobilissima attività con criteri troppo unilaterali e soggettivi e quindi pericolosi per la saggia ed equilibrata amministrazione della giustizia. Ma a prescindere da ciò, non è opportuno snaturare per alcuna ragione il carattere della costituzione di parte civile e conviene reagire ad ogni tentativo di trasformare l'istituto medesimo in una accusa privata elemento perturbatore della serenità dei giudizi penali, condannato dalla esperienza e bandito dall'ordinamento dello Stato moderno... ».

La concezione di « Stato bene ordinato » e di « Stato moderno » del ministro Rocco era molto chiaramente quella di uno Stato autoritario. La questione della costituzione di parte civile da parte di enti e associazioni si è riaperta in Italia in regime democratico.

Una numerosa serie di ammissioni di parte civile di enti e associazioni sono state decise a favore di comuni, di associazioni quali « Italia Nostra », dei sindacati, di enti quale il Parco Nazionale di Abruzzo, del Fondo mondiale per la natura, di comitati di quartiere, di partiti politici. (Vedi Cass. 18 giugno 1981, Brannetti in Riv. pen. 1982, 427; Cass. 3 luglio 1981, Iozza in Riv. pen. 1982, 296; Cass. 4 giugno 1980, Spinelli in Riv. pen. 1981, 88; Cass. 6 febbraio 1981, Decina, in Riv. pen. 1981, 820; Torino, 31 ottobre 1981 in Foro Ital. 1982, II, 207; Giur. It. 1982, II, 138; Dir. lav., 1982, fasc. 67, 35; Riv. pen. 1982, 617; Riv. giurid. lav. 1982, IV, 253; P. Manduria, 13 ottobre 1981, Mazzotta in Foro ital. 1982, II, 211; Riv. giur. edil. 1982, I, 596, Roma, 5 febbraio 1980 in Foro ital. 1980, II, 446, eccetera).

La costituzione di parte civile di associazioni di difesa dei diritti delle donne, nei processi di violenza carnale è stata accolta più volte. Il pretore di Ancona ha ammesso

la costituzione di parte civile dell'UDI e dell'M.L.D. in un processo per il reato di aborto di cui all'articolo 19 della legge 22 maggio 1978, n. 194. (Vedi Mass. Annotato 1979, pagine 1015 e ss., nota di Gabriella Luccioli).

Di fronte però alla difficoltà di ottenere l'ammissione ai sensi della normativa vigente, da più parti si è chiesto l'intervento del legislatore.

In questa direzione si sono mossi, il movimento delle donne con la proposta di iniziativa popolare e il PSI con la proposta di legge atto Camera n. 833 della passata legislatura, prima firmataria, Maria Magnani Noya, ripresentata nella presente legislatura da Artioli, Fincato Grigoletto ed altri (proposta di legge atto Camera n. 393).

Va ricordato che con la recente riforma anche il legislatore francese ha accolto la istanza portata avanti dalle donne in relazione alla esigenza di essere presenti ed attive nel processo a carico dei violentatori. L'articolo 2-2 infatti (legge n. 80-1041 del 23 dicembre 1980), riconosce a « ogni associazione regolamente costituita da cinque anni alla data dei fatti, e di cui lo scopo statutario comporta la lotta contro la violenza sessuale, l'esercizio dei diritti riconosciuti alla parte civile per quanto concerne le infrazioni previste agli articoli 332 (violenza sessuale), 333 (attentato al pudore) e 333-1 (attentati al pudore preceduti o accompagnati da torture o atti di barbarie) del codice penale. Tuttavia, la associazione non sarà ammessa se non dimostrerà di aver avuto il consenso della vittima o, se questa è minorenne, del titolare della patria potestà ».

Va ricordato infine che con la recente approvazione dell'articolo 18 del disegno di legge che ha istituito il Ministero dell'ambiente, il legislatore ha mostrato di voler incamminarsi sulla strada dell'accoglimento di un'istanza largamente diffusa.

Con l'articolo 12 (660-bis del codice penale), a maggioranza, la Commissione ha approvato l'introduzione di una contravvenzione che punisce la molestia arrecata per motivi di natura sessuale, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a un milione.

L'articolo 13 stabilisce che il dibattimento relativo ai reati contro la violenza sessua-

le si svolga a porte aperte (salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse) e che non siano ammesse domande sulla vita privata e sulle relazioni sessuali della persona offesa salvo quelle prettamente necessarie all'accertamento del fatto. Gli interrogatori inoltre devono essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona.

L'articolo 14, che introduce per i delitti contro la libertà sessuale il rito direttissimo, e l'articolo 15, che abroga gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale, restano invariati e ribadiscono la scelta operata dalla Camera dei deputati.

Prendendo infine atto di quello che è stato un orientamento preciso emerso in Commissione, la relatrice proporrà all'Assemblea di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Riforma della disciplina penale in materia di violenza sessuale ».

* * *

Nel momento in cui consegna all'Aula per l'esame che si augura attento, sereno e rapido, il testo frutto di un lungo e scrupoloso lavoro durato ben 37 sedute di Commissione nell'arco di diciotto mesi, la relatrice desidera ringraziare tutti i colleghi della Commissione e in particolare i componenti del Comitato ristretto, senatrici Codazzi, Salvato e Tedesco, senatori Gallo, Ricci e Russo, e il presidente della Commissione Vassalli per il prezioso contributo di sapienza ed esperienza.

MARINUCCI MARIANI, relatrice

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale è aggiunta la seguente:

« Sezione II-bis: Dei delitti contro la libertà sessuale ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-bis. – (Violenza sessuale). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri è punito con la reclusione da tre a otto anni ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-ter. – (Violenza sessuale presunta). — È punito con la pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti ivi previsti:

- 1) nei confronti di persona minore di anni quattordici;
- 2) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia:
- 3) con abuso dello stato di infermità psichica della persona offesa ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Identico.

Art. 2.

1. Identico:

« Art. 609-bis. – (Violenza sessuale). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri è punito con la reclusione da due a otto anni ».

Art. 3.

1. Identico:

« Art. 609-ter. – (Atti sessuali nei confronti dei minori). — Chiunque, senza violenza o minaccia, commette gli atti sessuali di cui all'articolo 609-bis nei confronti di un minore degli anni dodici, è punito con la pena prevista dallo stesso articolo.

Con la medesima pena è punita la persona maggiore di età che commette gli atti sessuali nei confronti di un minore di età compresa tra i dodici e i quattordici anni con abuso della sua immaturità ovvero di un minore degli anni sedici, se ne è il tutore o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cure, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.

Se gli atti sessuali di cui al presente articolo sono commessi con violenza o minaccia o nei confronti di un minore di anni otto la pena è aumentata da un terzo alla metà ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-quater. – (Atti sessuali con abuso della persona). — È punito con la pena prevista dall'articolo 609-bis chiunque commette, senza violenza o minaccia, gli atti sessuali di cui all'articolo stesso nei confronti di chi versa, al momento del fatto, in condizioni tali da escludere la capacità di intendere o di volere, quando detti atti, per modalità o circostanze, costituiscono abuso della persona ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-quater. – (Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale). — Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-quinquies. – (Violenza sessuale di gruppo). — Se più persone riunite, in concorso tra loro, con violenza o minaccia commettono su taluno atti sessuali ovvero lo costringono a commetterli su se stesso, su uno dei colpevoli o su altri, ciascuna di esse

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-quinquies. – (Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale). — Il publico ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Identico ».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-sexies. – (Violenza sessuale di gruppo). — Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione con violenza o minaccia

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

è punita con la reclusione da cinque a dodici anni ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-sexies. – (Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale). — Chiunque sequestra taluno al fine di commettere atti di violenza sessuale è punito con la reclusione da due a otto anni ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-septies. – (Atti sessuali commessi in presenza di minori). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-octies. – (Circostanze aggravanti). — Per i delitti previsti dagli articoli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti sessuali su taluno, o nella costrizione a commetterli su se stesso, su uno dei colpevoli o su altri.

Soggiace alla pena stabilita nel primo comma chiunque partecipa, senza violenza o minaccia, agli atti sessuali di cui al secondo comma, nei riguardi di un minore degli anni quattordici o di chi versa al momento del fatto in condizioni tali da escludere la capacità di intendere o volere. Si applica l'aggravante di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-ter se gli atti sessuali sono compiuti nei confronti di un minore degli anni otto ».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-septies. – (Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale). — Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-sexies, è punito con la reclusione da due a otto anni ».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-octies. – (Atti sessuali commessi in presenza di minori). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni ».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-novies. – (Circostanze aggravanti). — Per i delitti previsti dagli articoli

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

609-bis, 609-quinquies e 609-sexies la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) con l'uso di sostanze narcotiche o stupefacenti;
- 2) su persona in stato di inferiorità fisica o psichica;
 - 3) con uso di armi ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è aggiunto il seguente:

- « Art. 609-novies. (Pene accessorie ed altri effetti penali). La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:
- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

Art. 10.

Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-decies. - (Procedibilità). — Per il delitto previsto dall'articolo 609-bis si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-sexies e 609-septies, ferme restando le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) con uso di armi;
- 2) ponendo intenzionalmente la persona offesa in stato di incapacità di volere o di agire mediante l'uso di sostanze stupefacenti o alcooliche o con qualsiasi altro mezzo ».

Art. 10.

- 1. Dopo l'articolo 609-novies del codice penale è aggiunto il seguente:
- « Art. 609-decies (Pene accessorie ed altri effetti penali). La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:
 - 1) identico;
 - 2) identico;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione dalla persosona offesa;
- 4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa ».

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-undecies. - (Partecipazione al processo di associazioni e movimenti). — Le associazioni e i movimenti costituiti con atto pubblico da almeno due anni che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti previsti nella presente sezione, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prove, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre nella istruzione essi possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici e di concludere in ordine alla responsabilità. L'intervento e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore cui vanno dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione o movimento e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con la forma previsti dagli articoli 93, 94 e 95 del codice di procedura penale. Il consenso della persona offesa è manifestato al magistrato competente per il procedimento e deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Si osservano, altresì, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 97, 98 e 99 del codice di procedura penale ».

Art. 12.

- 1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è aggiunto il seguente:
- « Art. 660-bis. (Molestie sessuali). Se la molestia è arrecata per motivi di natura

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le udienze nei dibattimenti relativi ai reati contro la libertà sessuale si svolgono a porte aperte, salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo in determinate udienze. In tal caso il giudice decide, sentite le altre parti.

Ai fini dell'accertamento dei reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa e gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della persona ».

Art. 12.

Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 502-bis. - (Giudizio per delitti contro la libertà sessuale). — In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dalla sezione II-bis del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».

Art. 13.

(Abrogazione di norme)

Il capo I del titolo IX del libro II e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sessuale le pene di cui all'articolo precedente si applicano congiuntamente ».

Art. 13.

1. Identico:

« Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte, salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta decide il giudice, sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa, salvo quelle strettamente necessarie all'accertamento del fatto.

Gli interrogatori e gli esami devono essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona ».

Art. 14.

1. Identico.

Art. 15.

1. Identico.